



Comune di Rimini

Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Alla Giunta comunale

Al Collegio dei Revisori

Sede

Oggetto: Piano occupazionale per l'anno 2026 e Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2026 – 2028.

Premessa

Come è noto, il Piano triennale del fabbisogno di personale 2026 – 2028, contenuto, tra gli altri, nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028, è stato approvato e successivamente modificato mediante le deliberazioni di Giunta comunale in data 29 gennaio 2026, n. 25 e in data 21 aprile 2026, n. 146.

È parimenti noto che, mediante la deliberazione di Consiglio comunale in data 21 maggio 2026, n. 21 si è proceduto ad una variazione del Bilancio di Previsione 2026 – 2028 prevedendo, tra gli altri, anche un finanziamento dei capitoli di Bilancio di spesa di personale.

Ciò premesso, grazie alle maggiori risorse disponibili e ad alcune economie generatesi in conseguenza di cessazioni di personale non previste e sopraggiunte in epoca successiva all'approvazione ed alla successiva modifica del P.I.A.O. 2026 – 2028, mediante la presente relazione si propone alla Giunta comunale l'adozione di un ulteriore provvedimento di modifica del suddetto Piano triennale del fabbisogno di personale 2026 – 2028, finalizzato al potenziamento della dotazione di personale di alcune strutture dell'Ente che risultano in particolare sofferenza e alla sostituzione di alcune unità di personale che cesseranno dal servizio nei prossimi mesi.

A tal fine si precisa che ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con nota in data 15 ottobre 2025, prot. 362751, è stata avviata la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2026, all'esito della quale non sono state rilevate eccedenze di personale presso il Comune di Rimini mentre, al contrario, i dirigenti interpellati hanno formulato diverse richieste di coperture alcune delle quali saranno oggetto della presente proposta di Piano occupazionale.

Infine, si precisa che le proposte contenute nella presente relazione sono state formulate in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria annuale e pluriennale, ovvero il Bilancio di previsione 2026 – 2028, approvato mediante la deliberazione di Consiglio comunale in data 23 dicembre 2025, n. 95, il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028, aggiornato mediante la deliberazione di Giunta comunale in data 23 dicembre 2025, n. 94 e il Piano Esecutivo di Gestione 2026 – 2028, approvato mediante la deliberazione di Giunta comunale in data 8 gennaio 2026, n. 1.

1) I vincoli alla programmazione del fabbisogno di personale

Come è noto, il Legislatore ha introdotto una serie di vincoli e limiti all'assunzione di personale, finalizzati a contenere la crescita della spesa pubblica, con particolare riferimento a quella per il

**Comune di Rimini**

Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

pubblico impiego, e ad allineare la dinamica della spesa prodotta in ambito locale agli obbiettivi generali di finanza pubblica.

Tale sistema vincolistico, a seguito di alcune modifiche di cui si dirà nel corso della presente relazione, risulta fortemente semplificato rispetto al passato essendo basato sostanzialmente su due vincoli, il cui rispetto consente agli Enti Locali di poter assumere personale, mentre il mancato rispetto produce la sanzione del divieto alle assunzioni.

Il primo vincolo attiene alla riduzione della spesa di personale. Infatti, l'art. 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia rivolte, in termini di principio, alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative ed al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, assicurano la riduzione della spesa di personale. La norma è stata successivamente completata dal comma 557 quater, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale stabilisce che a decorrere dal 2014 gli enti assicurano “il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Il secondo vincolo attiene alla determinazione della capacità assunzionale, che rappresenta il budget assunzionale utilizzabile dalle Amministrazioni, in ciascuna annualità, ai fini della programmazione del fabbisogno di personale.

La suddetta capacità assunzionale è sempre stata determinata in base alla logica del c.d. turnover inteso come rapporto tra il costo delle nuove assunzioni rispetto al costo del personale cessato nell'anno precedente.

Anche su questo aspetto, il Legislatore è

interventuto modificando radicalmente tale metodologia attraverso le disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, successivamente modificato dall' art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), L. 27 dicembre 2019, n. 160, che stabiliscono che detta capacità è ora rappresentata da un tetto massimo di spesa giudicato finanziariamente sostenibile in base alla struttura del Bilancio dell'Ente.

La norma citata, infatti, stabilisce che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Tale norma è stata completata con l'adozione del D.M. 17 marzo 2020 mediante il quale sono stati determinati i sopra detti valori soglia differenziati per fasce demografiche, sono state definite le modalità applicative della norma e ne è stata stabilita altresì la decorrenza dal 20 aprile 2020.

A tal proposito occorre inoltre ricordare che, ai fini della determinazione del rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative all'ultimo triennio, l'art. 57, comma 3 septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, stabilisce che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate da risorse esterne all'Amministrazione ed espressamente previste da apposita normativa “non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento”. Mentre, in caso di finanziamento parziale, la medesima norma

**Comune di Rimini**

Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

stabilisce che “ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.

Ciò detto, per gli enti che rispettano le sopra citate disposizioni rimane operante la possibilità di utilizzare gli ulteriori spazi assunzionali determinati dai residui di capacità assunzionale (calcolata col previgente metodo), non ancora utilizzati, relativi all'ultimo quinquennio (art. 3, comma 5 sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90).

Inoltre, gli enti che rispettano le sopra citate soglie, c.d. “enti virtuosi”, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 17 marzo 2020 *possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione* fino ad una spesa complessiva, rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia. Tale maggior spesa non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli Enti Locali che non rispettano le sopra dette soglie di virtuosità continuano invece a calcolare la capacità assunzionale con il metodo basato sul c.d. turnover (rapporto tra il costo delle assunzioni ed il corrispondente costo delle cessazioni già verificatesi) nella misura fissata dall'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito L. 11 agosto 2014, n. 114 (100% del costo delle cessazioni di personale), ovvero rimodulandola, in base alle indicazioni contenute nel sopra citato D.M. 17 marzo 2020 che impongono un piano di graduale e progressiva riduzione della spesa di personale in rapporto alle entrate correnti degli enti non virtuosi.

Per quanto attiene invece alle modalità di impiego della capacità assunzionale determinata in base alle suddette disposizioni, l'art. 30, comma 2 bis, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla Legge 9 maggio 2025, n.69, stabilisce che a decorrere dal 2026 le amministrazioni devono destinare *una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario* alle assunzioni mediante mobilità volontaria. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle procedure di mobilità potranno essere coperte mediante assunzioni da concorso. La medesima norma stabilisce inoltre che *in caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica*.

Ferme restando le disposizioni sopra descritte che stabiliscono il tetto massimo di spesa di personale che gli Enti possono sostenere, per quanto concerne le assunzioni di personale effettuate tramite le c.d. forme flessibili, l'art. 9 comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1 quater del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, stabilisce che gli Enti locali in regola con le prescrizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti di spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità.

Rimane altresì operante la salvaguardia introdotta sul tema dal Legislatore mediante l'art. 22, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, in base al quale, i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo determinato, in deroga ai vincoli sopra descritti, “a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione”.

Ciò detto, qui di seguito si elencano gli ulteriori obblighi il cui mancato rispetto provoca, per le Amministrazioni, la sanzione del divieto di procedere a nuove assunzioni:

- approvazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165);



Comune di Rimini

Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165);
- rideterminazione della dotazione organica (art. 6, comma 3, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165);
- adozione del Piano delle azioni positive (art. 48 del D.Lgs 11 aprile 2008, n. 198);
- approvazione del Piano della Performance (art. 10, D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150);
- certificazione, entro 30 giorni dall'istanza del creditore, attestante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito medesimo (art. 9, comma 3 bis, DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009, n. 2);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9, comma 1 quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito con L. 7 agosto 2016, n. 160);
- adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (art. 6, comma 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113).

2) Fabbisogno di personale dipendente.

Come anticipato in premessa, mediante la presente relazione si propone alla Giunta l'approvazione di un provvedimento di modifica del Piano Triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2026 – 2028 preordinato al potenziamento della dotazione di personale di alcune strutture dell'Ente che risultano in particolare sofferenza e alla sostituzione di alcune unità di personale che cesseranno dal servizio nei prossimi mesi:

- a. *Assunzione a tempo indeterminato e pieno di 4 unità di personale, ascritta all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo professionale di funzionario amministrativo, con decorrenza dal 1° agosto 2026.*

Al fine garantire il corretto presidio delle funzioni di competenza del Settore Sistema e sviluppo economico e del Settore Amministrativo area tecnica, a causa della cessazione di due unità di personale, ascritte all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con profilo professionale di funzionario amministrativo, si propone l'assunzione di altrettante unità, di pari profilo e inquadramento, mediante l'utilizzo di una graduatoria, ancora valida, scaturita all'esito di un concorso pubblico preordinato alla copertura di 2 posti di funzionario amministrativo, approvata mediante determinazione dirigenziale in data 21 dicembre 2023, n. 2893.

A tal proposito, si comunica che, in esecuzione delle previsioni contenute nei Piani del fabbisogno di personale già approvati, la suddetta graduatoria è stata utilizzata fino alla posizione n. 37. Senonché, il primo candidato in posizione utile ed il successivo (posizioni n. 38 e n. 39) sono già dipendenti dell'Ente ascritti all'Area degli Istruttori.

Ne consegue che, al fine di dare esecuzione alla previsione di copertura sopra descritta e garantire l'effettivo presidio delle funzioni presso il Settore Sistema e sviluppo economico e presso il Settore Amministrativo area tecnica, occorre "scorrere" la graduatoria fino alla posizione n. 41. Diversamente, si otterrebbe la riqualificazione professionale dei candidati già dipendenti dell'Ente, ma non l'incremento dotazionale necessario al presidio delle funzioni in parola.

Si propone pertanto di prevedere l'assunzione di ulteriori 2 unità di personale, con profilo professionale di funzionario amministrativo, mediante l'utilizzo della predetta graduatoria.



Comune di Rimini

Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Appare superfluo sottolineare che l'assunzione dei candidati già dipendenti, dal punto di vista finanziario, pesa sul Bilancio dell'Ente solo per il differenziale tra la retribuzione del personale ascritto all'Area dei Funzionari e la retribuzione del personale ascritto all'Area degli Istruttori.

- b. *Assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1 unità di personale, con profilo professionale di funzionario informatico, con decorrenza dal 1° ottobre 2026.*

Con la finalità di garantire il corretto presidio delle funzioni di competenza della U.O. Sistema informativo, a seguito della cessazione di una unità di personale, con profilo professionale di funzionario informatico, con decorrenza dal 1° ottobre 2026, si propone l'assunzione di una unità di pari inquadramento e profilo professionale.

A tal proposito si precisa che, nel Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2026 – 2028, approvato mediante la deliberazione di Giunta comunale in data 29 gennaio 2026, n. 25, è contenuta, tra le altre, la previsione di assunzione di un funzionario informatico mediante concorso pubblico. Si informa che tale concorso è in corso di pubblicazione in questi giorni. Pertanto, si propone di elevare da 1 a 2 le unità ricercate mediante detta procedura concorsuale.

- c. *Assunzione a tempo indeterminato e pieno di 6 unità di personale, con profilo professionale di funzionario tecnico.*

Il Capo Dipartimento Pianificazione e gestione territoriale e i dirigenti del Settore Infrastrutture e Protezione civile e del Settore Sicurezza idraulica e qualità urbana hanno evidenziato le seguenti esigenze di copertura di personale ascritto all'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione con profilo professionale di funzionario tecnico:

- una unità di personale a presidio delle funzioni di competenza del Dipartimento Pianificazione e gestione territoriale, con decorrenza dal 1° agosto 2026;
- una unità di personale a presidio delle funzioni di competenza del Settore Sicurezza idraulica e qualità ambientale, con decorrenza dal 1° agosto 2026;
- una unità di personale a presidio delle funzioni di competenza del Settore Infrastrutture e Protezione civile, con decorrenza dal 1° agosto 2026;

Ciò premesso, si propone di procedere alle suddette assunzioni mediante lo scorrimento di una graduatoria, ancora valida, scaturita all'esito di un concorso pubblico preordinato all'assunzione di 4 funzionari tecnici, approvata mediante la determinazione dirigenziale in data 10 giugno 2025, n. 1527.

A tal proposito si precisa che, detta graduatoria è formata da 24 candidati e risulta utilizzata fino alla posizione n. 22. Ne consegue che il numero di candidati in posizione utile per l'assunzione non è sufficiente a garantire la completa copertura delle esigenze sopra descritte.

Si propone pertanto di prevedere, per i posti non ancora coperti all'esito del completo scorrimento della suddetta graduatoria, entro il limite complessivo dei tre posti sopra descritti, di procedere all'assunzione mediante concorso pubblico.

Si segnalano infine le esigenze di copertura che si determineranno in ragione della cessazione dal servizio di 3 unità di personale, ascritte all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo professionale di funzionario tecnico assegnate ai Settori

**Comune di Rimini****Dipartimento Risorse**

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Mobilità, Sicurezza idraulica e qualità ambientale e Infrastrutture e Protezione civile, che si realizzeranno nei prossimi mesi ma non sono state ancora formalizzate.

Si propone di procedere alla sostituzione di detto personale, con decorrenza dalla data delle rispettive cessazioni, mediante le procedure concorsuali sopra descritte.

Si propone infine, qualora il numero dei posti in copertura fosse superiore a due, anche in ragione delle probabili cessazioni sopra descritte, di prevedere lo svolgimento di tre distinti concorsi, di cui uno preordinato alla copertura dei posti afferenti all'area Urbanistica e Edilizia, uno preordinato alla copertura dei posti che afferiscono all'area Infrastrutture e Opere Pubbliche ed uno preordinato alla copertura dei posti che afferiscono all'area Ambiente.

- d. *Assunzione a tempo indeterminato e pieno di 2 unità di personale con profilo professionale di funzionario insegnante scuola di infanzia, con decorrenza dal 1° settembre 2026.*

Con la finalità di garantire il corretto presidio delle funzioni di competenza del Settore Educazione, con particolare riferimento al presidio delle attività di insegnamento presso i servizi comunali dell'infanzia, si propone l'assunzione di 2 unità di personale, ascritte all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo professionale di funzionario insegnante scuola di infanzia mediante concorso pubblico, con decorrenza dal 1° settembre 2026.

- e. *Assunzione a tempo indeterminato e pieno di 6 unità di personale, con profilo professionale di istruttore, con decorrenza dal 1° agosto 2026.*

Con la finalità di garantire il corretto presidio delle funzioni di competenza del Dipartimento Pianificazione e gestione territoriale, del Settore Servizi civici, del Settore Affari generali, del Settore Sistemi culturali di città, del Settore Mobilità e della U.O.A. Avvocatura civica, si propone di procedere all'assunzione di 6 unità di personale, con profilo professionale di istruttore, con decorrenza dal 1° agosto 2026, mediante lo scorrimento di una graduatoria ancora valida scaturita all'esito di un concorso preordinato alla copertura di copertura di 9 posti di istruttore, approvata mediante determinazione dirigenziale in data 25 febbraio 2025, n. 439.

- f. *Estensione a full time del rapporto di lavoro a tempo parziale, con articolazione verticale e ciclica del tempo di lavoro, di 8 unità di personale, ascritte all'Area degli Istruttori, con profilo professionale di istruttore di Polizia Locale.*

Con la finalità di garantire il corretto presidio delle funzioni di sua competenza, il dirigente del Settore Polizia Locale Polizia Locale ha manifestato l'esigenza di trasformare a tempo pieno il rapporto di lavoro a tempo parziale, con articolazione verticale e ciclica del tempo lavorato, di 8 unità di personale, con profilo professionale di istruttore di Polizia Locale.

- g. *Assunzione a tempo determinato e pieno, con contratto di Formazione – Lavoro, di 4 unità di personale, con profilo professionale di istruttore di Polizia Locale, con decorrenza dal 1° ottobre 2026.*

Per le medesime motivazioni descritte al punto precedente, si propone l'assunzione a tempo determinato e pieno, con contratto di Formazione – Lavoro, di 4 unità di personale, ascritte all'Area degli Istruttori, con profilo professionale di istruttore di Polizia Locale, con decorrenza dal 1° ottobre 2026, mediante concorso pubblico.

- h. *Assunzione a tempo indeterminato e pieno, di 1 unità di personale, con profilo professionale di funzionario di Polizia Locale, con decorrenza dal 1° ottobre 2026.*



Comune di Rimini

Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Per le medesime motivazioni descritte ai punti precedenti ma con particolare riferimento al presidio delle attività di coordinamento e controllo dei Reparti di Polizia Locale, si propone l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1 unità di personale, ascritta all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo professionale di funzionario di Polizia Locale, con decorrenza dal 1° ottobre 2026, mediante concorso pubblico.

- i. *Assunzione a tempo indeterminato e pieno di 2 unità di personale, con profilo professionale di collaboratore dei servizi di supporto, con decorrenza dal 1° agosto 2026.*

Con la finalità di garantire il corretto presidio delle funzioni di competenza del Settore Sistemi culturali di città e del Settore Polizia Locale, con particolare riferimento alle attività ausiliarie di supporto agli uffici, portierato e custodia, in ragione della cessazione dal servizio di due dipendenti dell'Ente, ascritti all'Area degli Operatori Esperti, con profilo professionale di collaboratore dei servizi di supporto, si propone l'assunzione, di due unità di personale, di pari inquadramento e profilo professionale, mediante concorso pubblico, con decorrenza dal 1° agosto 2026.

Sotto diverso profilo si ricorda che nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale è già presente la previsione di assunzione di una unità di personale, con identico inquadramento contrattuale e profilo professionale delle unità in parola, mediante convenzionamento ad una selezione concorsuale della Provincia di Rimini.

Senonché, la Provincia di Rimini ha informato di aver proceduto alla copertura della propria esigenza mediante l'utilizzo di una risorsa interna all'Ente e di non voler procedere all'indizione del suddetto concorso.

Si propone, pertanto, di prevedere l'esecuzione di una unica procedura concorsuale per complessive tre unità di personale con profilo professionale di collaboratore dei servizi di supporto – Area degli Operatori Esperti da assegnare ai Settori Polizia Locale, Sistemi culturali di città e Servizi civici.

3) Limiti, risorse finanziarie e decorrenze.

Come già detto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con il decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno in data 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", sono stati individuati i valori soglia del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, differenziati per fascia demografica, e sono state altresì indicate le modalità operative da utilizzare per la determinazione del rapporto e la verifica del rispetto del parametro in parola.

Per quanto attiene alle sopra dette fasce demografiche ed ai corrispondenti valori soglia, il Comune di Rimini rientra nella fascia demografica "comuni da 60.000 a 249.999 abitanti" di cui all'art. 3, punto g) del citato D.M. 17 marzo 2020 alla quale corrisponde un valore soglia del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti pari al 27,6% (art. 4 D.M. 17 marzo 2020).

Inoltre, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze ed il Ministro dell'Interno, ha successivamente emanato la circolare in data 8 giugno 2020 avente ad oggetto "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito con modificazione, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni" mediante la quale sono stati precisati alcuni aspetti metodologici sull'applicazione della normativa in parola.



Comune di Rimini Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Al fine dell'applicazione della normativa sopra citata occorre altresì ricordare che:

- l'art. 57, comma 3 septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, stabilisce che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate da risorse esterne all'Amministrazione ed espressamente previste da apposita normativa "non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento". Mentre, in caso di finanziamento parziale, la medesima norma stabilisce che "ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"

- l'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno in data 21 ottobre 2020 in materia di convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale e provinciale stabilisce che "ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati";

- l'art. 3, comma 4 ter, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito L. 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce che a decorrere dall'anno 2022 "per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali" la spesa di personale "riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34";

Ciò detto, occorre preliminarmente verificare se il Comune di Rimini rispetta il citato parametro.

Pertanto, in applicazione delle indicazioni contenute nell'art. 2 del D.M. 17 marzo 2020 è stato determinato il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come segue:

Macroaggregato	Rendiconto 2025: impegni	
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	49.544.188,44
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	-
1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	-
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	-
1.03.02.12.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	-
Sub. Totale		49.544.188,44
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	127230,33
A. Totale spesa di personale 2025		49.671.418,77

TITOLO		Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Rendiconto 2025
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	149.071.708,08	150.583.059,17	150.873.422,04
2	Trasferimenti correnti	24.319.683,84	24.208.146,54	29.132.779,88
3	Entrate extratributarie	50.619.116,68	49.660.845,75	56.401.087,04
Totale		219.054.400,47	224.010.508,60	236.407.288,96
Media triennio 2023 - 2025				228.289.949,67



Comune di Rimini

Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Fondo crediti dubbia esigibilità – Bilancio di previsione assestato 2025	14.881.405,34
B	213.408.544,33
A / B %	23,28%

La spesa di personale è stata determinata in base alle indicazioni contenute nella citata Circolare in data 8 giugno 2020 la quale individua i macroaggregati di spesa da includere nel calcolo.

Tuttavia, come peraltro si evince dal sopra riportato prospetto, a parere dello scrivente risulta opportuno includere nel suddetto calcolo anche il costo sostenuto dall'ente per il personale in comando che viene rilevato attraverso un macroaggregato di spesa non considerato nella suddetta Circolare.

Da quanto sopra descritto emerge che il Comune di Rimini rispetta il vincolo dettato dall'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, pertanto, ai sensi dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, può procedere ad assunzioni anche incrementando la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa complessiva che, rapportata alle entrate correnti, non risulti superiore al valore soglia indicato nel medesimo Decreto (pari, per il Comune di Rimini al 27,6%).

Si ritiene utile ricordare che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la presente proposta di piano del fabbisogno di personale è stata formulata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria annuale e pluriennale, ovvero nello specifico il Bilancio di previsione 2026 – 2028 e il Piano Esecutivo di Gestione 2026 – 2028, approvati rispettivamente mediante deliberazione del Consiglio comunale in data in data 23 dicembre 2025, n. 95 e mediante deliberazione Giunta comunale in data 8 gennaio 2026, n. 1.

Pertanto, nel prospetto che segue, viene dimostrato che le previsioni di spesa di personale appostate nel Bilancio di previsione 2026 – 2028 (assestato), in rapporto alle previsioni di entrata, determinate in base alla medesima metodologia già utilizzata per il calcolo dell'indice sopra mostrato, determinano un valore rispettoso delle prescrizioni contenute nel citato art. 4, D.M. 17 marzo 2020.

Bilancio di Previsione 2026 – '28 (assestato)	2026	2027	2028
A: Spesa di personale	58.519.006,75	55.063.397,59	55.021.413,60
B: Media Entrate correnti ultimo triennio	232.701.376,09	232.701.376,09	234.154.905,27
C: FCDE ultima annualità considerata	16.968.838,97	17.042.724,84	16.507.114,40
A/(B-C)	27,13%	25,53%	25,28%
Valore soglia comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%	27,60%	27,60%

Occorre osservare che, pur rimanendo sempre entro i parametri fissati dal Legislatore, la spesa di personale mostra una dinamica in decisa crescita. Infatti, oltre agli effetti del rinnovo contrattuale, l'aumento della spesa è stato determinato anche dalla politica assunzionale intrapresa dall'Ente, finalizzata a garantire il corretto presidio delle funzioni di competenza di alcuni Settori che si trovavano in condizioni di particolare sofferenza, nonché dal forte potenziamento degli organici degli Uffici impegnati nella realizzazione degli interventi finanziati da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



Comune di Rimini

Dipartimento Risorse

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Si ricorda inoltre che con decorrenza dal 1° gennaio 2025 non sono più operanti le limitazioni alla dinamica della spesa di personale di cui all'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, che, come è noto, introduceva delle percentuali massime di aumento della spesa di personale differenziate per fascia demografica dell'Ente Locale.

Infine, per quanto attiene alle coperture finanziarie e per una analisi dettagliata di quanto sopra esposto, si rimanda agli allegati alla presente relazione.

4) Normative e vincoli

Al paragrafo 1) della presente relazione sono stati illustrati i vincoli normativi entro cui devono muoversi gli enti locali per poter procedere ad assunzioni di personale.

Ciò premesso si dichiara inoltre che:

- a) la spesa complessiva di personale risultante dai consuntivi 2011, 2012 e 2013, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006, risulta essere rispettivamente pari ad Euro 35.255.179,47, Euro 34.586.544,98, Euro 34.222.482,26;
- b) l'Ente ha rispettato nel 2025 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, in quanto la spesa di personale allocata nel Rendiconto delle Gestione 2025 (pari a Euro 33.036.780,08), calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013 (pari a Euro 34.688.068,90);
- c) l'Ente rispetterà nel 2026 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione Assestato per l'anno 2026 (pari a Euro 33.293.638,31), calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006, risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013 (pari a Euro 34.688.068,90);
- d) come illustrato, l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 33, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, senza rinvenire situazioni né di eccedenza, né di soprannumerarietà nell'ambito dei contingenti delle categorie;
- e) mediante la deliberazione di Giunta comunale in data 29 gennaio 2026, n. 25, è stato approvato il P.I.A.O. 2026 - 2028 e contestualmente anche il piano triennale delle azioni positive di cui all'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- f) mediante deliberazione della Giunta comunale in data 21 aprile 2026, n. 145, l'Ente ha proceduto alla rideterminazione della dotazione organica nel rispetto del vincolo di cui all'art. 6, comma 6, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- g) mediante la deliberazione di Giunta comunale in data 29 gennaio 2026, n. 25, è stato approvato il P.I.A.O. 2026 - 2028 e contestualmente anche il Piano della Performance 2026 - 2028, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- h) l'Ente rispetta il vincolo di cui all'art. 9, comma 3bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185;
- i) per quanto concerne le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1 quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con L. 7 agosto 2016, n. 160, mediante le deliberazioni del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 2025, n. 95, e in data 23 aprile 2026, n. 13, è stato

**Comune di Rimini****Dipartimento Risorse**

P.zza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541-704948 fax 0541-704963
www.comune.rimini.it
alfonso.neri@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

approvato rispettivamente il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e il Rendiconto della Gestione 2025 e sono state rese altresì la relative comunicazioni alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro i termini previsti;

- j) mediante la deliberazione di Giunta comunale in data 29 gennaio 2026, n. 25, è stato approvato il P.I.A.O. 2026 - 2028 e contestualmente anche il Piano occupazionale per l'anno 2026 e il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2026 – 2028 pertanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 6, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- k) l'Ente rispetta i vincoli di cui all'art. 9 comma 28 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1 quater del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, in tema di assunzioni di personale con forme c.d. flessibili;
- l) mediante la deliberazione di Giunta comunale in data 29 gennaio 2026, n. 25, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- m) l'Ente rispetta il vincolo di cui all'art. 1, comma 165, L. 31 dicembre 2024, n. 207, in materia di trattenimento in servizio del personale dipendente;
- n) l'Ente rispetta le prescrizioni di cui all'art. 30, comma 2 bis, D.Lgs 30 marzo 2001, in materia di assunzioni mediante mobilità volontaria.

Da quanto precede consegue che il Comune di Rimini rispetta tutti i requisiti per poter procedere alle assunzioni di personale.

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso, si chiede al Collegio dei Revisori dei conti di esprimere il parere attestante il rispetto del principio della riduzione della spesa sancito dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 nonché di asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Distinti saluti.

Il Capo Dipartimento Risorse
Dott. Alessandro Bellini
(documento firmato digitalmente)